



MODIFICA DELL'INTESA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E LA CHIESA APOSTOLICA IN ITALIA

Art. 4 (Allegato)

Riconoscimento dei titoli di formazione teologica

1. L'art. 11 dell'intesa stipulata il 4 aprile 2007 e' sostituito dal seguente: «1. Sono riconosciuti, alle condizioni previste dalla normativa italiana ed europea, i titoli di studio accademici in teologia e scienze bibliche e teologiche rilasciati da Istituti con personalita' giuridica della Chiesa Apostolica in Italia operanti sul territorio italiano a studenti in possesso del titolo di studio di scuola secondaria di secondo grado. 2. I regolamenti vigenti presso gli Istituti e le eventuali modificazioni sono comunicati al Ministero dell'universita' e della ricerca. 3. Gli studenti degli Istituti possono usufruire, in caso di ripristino del servizio obbligatorio di leva, degli stessi rinvii accordati agli studenti delle scuole universitarie di pari durata. 4. La gestione e il regolamento degli Istituti, nonche' la nomina del personale insegnante, spettano agli organi competenti della Chiesa Apostolica in Italia, e a loro carico rimangono i relativi oneri finanziari.».

Versione in vigore dal 22 maggio 2026 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Modifica dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e la Chiesa apostolica in Italia
Estremi	Legge 7 maggio 2026, n. 87
Partizione	Allegato
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 22 maggio 2026

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/modifica-dell-intesa-tra-il-governo-della-repubblica-italiana-e-la/allegato-art-4>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it